



### **CODICE ROSSO E VIOLENZA DI GENERE**

La violenza sulle donne è, purtroppo, un tema attuale ed il numero dei casi che vengono portati alla ribalta dai mass media è un indicatore molto eloquente. Il contrasto alla violenza di genere si può sicuramente definire un obiettivo “globale” in considerazione dei numerosi strumenti regolativi finalizzati a contrastare il fenomeno adottati in ambito internazionale.

La prima sede internazionale nel cui ambito è stato disciplinato il tema della violenza nei confronti delle donne, come aspetto del connesso fenomeno della discriminazione di genere, è costituita dalla Organizzazione delle Nazioni Unite, dovendosi ricordare la costituzione, sin dal 1946, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite, di una apposita Commissione sullo Status delle Donne (*United Nations Commission on the Status of Women - UNCSW*), operante nel Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, avente lo scopo di promuovere i diritti delle donne in ambito politico, economico, civile, sociale ed educativo. In parallelo alle attività della Commissione, si possono enucleare tre passaggi fondamentali per la tutela dei diritti delle donne contro la violenza di genere nell’attività dell’ONU. Nel 1967 la Commissione dei Diritti Umani dell’ONU elaborò la Dichiarazione sull’eliminazione delle discriminazioni contro le donne (*Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women*), adottata dall’Assemblea Generale con la Risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967. Come ogni Dichiarazione, essa non costituiva uno strumento giuridicamente vincolante, ma ha avuto il pregio di evidenziare la necessità di attenzione al fenomeno da parte degli Stati membri e l’esigenza di approntare interventi in difesa delle donne.

Nel 1979 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, con la Risoluzione 34/180 del 18 dicembre 1979, la Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW), che rappresenta la pietra miliare di riferimento in materia di tutela dei diritti delle donne. Il Comitato CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women), organismo indipendente composto da 23 esperti che vigila sull'attuazione della Convenzione, ha emesso poi nel corso degli anni diverse Raccomandazioni Generali con le quali ha proposto agli Stati misure da adottare o ha approfondito tematiche specifiche. Si ricorda che con il Protocollo Opzionale del 1999 (entrato in vigore nel 2000 e ratificato dall'Italia nel 2002) è stata riconosciuta la competenza del Comitato CEDAW a ricevere ed esaminare le denunce provenienti da singoli o gruppi di individui.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sua giurisprudenza, ha in molteplici occasioni affermato che il conseguimento della parità di genere costituisce un obiettivo importante per gli Stati membri del Consiglio d'Europa e che i riferimenti alle tradizioni, convinzioni di ordine generale o atteggiamenti sociali dominanti e stereotipi di genere non possono mai essere sufficienti a giustificare una disparità di trattamento fondata sul sesso. La norma principale in materia di discriminazione è l'art. 14 che prevede che chiunque debba godere dei propri diritti senza essere discriminato per nessuna ragione, compreso il sesso. Tuttavia non è questa la norma cardine per la tutela della violenza di genere (nella sua forma c.d. indiretta). La maggioranza dei casi che hanno rivelato problemi in questo ambito hanno riguardato infatti le condizioni di accesso alla giustizia in senso lato e dunque le obbligazioni positive (procedurali e sostanziali) degli Stati rispetto agli articoli 2, 3, 4 e 8 della Convenzione in particolare. In molte decisioni la Corte ha accertato l'omessa o inadeguata azione dello Stato a protezione del diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare (artt. 2 e 8) e la violazione del divieto di trattamenti degradanti nel caso di ricorrenti vittime di violenza di genere. In alcuni casi ha ritenuto che potesse sussistere anche una forma di discriminazione indiretta del genere femminile, così ravvisando anche la violazione dell'art.14 della Convenzione in connessione con le altre violazioni di diritti sostanziali.<sup>1</sup>Emblematico in questo senso è il caso Talpis, relativo a quanto avvenuto a Remanzacco, in provincia di Udine, quando Andrei Talpis, marito di Elisaveta uccise il figlio diciannovenne Ion e tentò di uccidere anche la donna. La pena è stata inflitta a Talpis dal Gup del Tribunale di Udine, Emanuele Lazzaro, l'08.01.2015. Lo stesso Gup ha condannato Talpis a un risarcimento di 400 mila euro alla moglie Elisaveta che, nel processo si era costituita parte civile.

---

<sup>1</sup> Rapporto Codice Rosso revisione del 23.11.2020, giurisprudenzapenale

I fatti iniziano nel 2012, quando, in giugno, la donna riferì alle autorità di polizia che il marito Andrei con problemi di alcoolismo, aveva picchiato lei e la figlia. Arrivati sul posto gli agenti avevano trovato l'uomo ubriaco in strada e avevano verbalizzato le ferite riportate da madre e figlia. Non era stata sporta formale denuncia, in questa occasione. Il 19 agosto 2012, la donna era stata ancora una volta minacciata dal marito con un coltello: l'uomo l'aveva costretta a seguirlo, perché avesse rapporti sessuali con lui e con dei suoi amici. Lungo la strada, Elisaveta aveva chiesto aiuto a una pattuglia di polizia; gli agenti avevano multato l'uomo per il porto illegale del coltello e si erano limitati ad invitare la donna ad andare a casa. Elisaveta si era invece recata al pronto soccorso, dove i sanitari avevano rilevato multiple lesioni e una ferita alla testa, giudicate guaribili in una settimana.

La donna era stata accolta, quindi, da un'associazione che aiuta le donne maltrattate, per tre mesi, dopodiché se ne era dovuta andare. Aveva dormito in strada, era stata ospite di amici per qualche tempo e infine aveva trovato lavoro come badante, cosa che le aveva consentito di affittare un appartamento. Il marito, però, continuava a chiamarla. Il 5 settembre 2012 la donna aveva sporto formale denuncia per lesioni, maltrattamenti e minacce, chiedendo alle autorità di proteggere lei e i suoi figli.

Elisaveta era stata quindi interrogata per la prima volta il 4 aprile 2013, ben sette mesi dopo; in quella occasione aveva mitigato le accuse al marito, rivedendo le dichiarazioni rilasciate in precedenza. Nell'agosto 2013 il caso era stato archiviato; nell'ottobre 2015 l'uomo era stato però multato per 2mila euro, proprio per averle provocato delle lesioni. Il 25 novembre 2013 Elisaveta aveva chiamato ancora la polizia, riferendo di una lite con il marito, che era stato nel frattempo trasportato in ospedale in stato di intossicazione.

Dimesso dall'ospedale, l'uomo era stato identificato da una pattuglia alle due e mezza di notte, mentre vagava ubriaco per strada. Era stato quindi multato sul posto e rimandato a casa. Due ore dopo la tragedia: l'uomo era tornato nell'appartamento, poi brandendo un coltello da cucina ha aggredito la moglie, accoltellando a morte il figlio, che aveva tentato di intervenire. Mentre la donna tentava di fuggire, le aveva vibrato più coltellate al petto. Nel gennaio 2015 Andrei è stato infine condannato all'ergastolo per omicidio e tentato omicidio, per porto illegale di armi e per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia.

La p.o. ha quindi presentato ricorso dinanzi alla Corte EDU e nel 2017 i giudici di Strasburgo hanno stabilito che "non agendo prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di

impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio". L'Italia è stata, quindi, condannata per la violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della convenzione europea dei diritti umani. I giudici hanno riconosciuto alla ricorrente 30mila euro per danni morali e 10 mila per le spese legali.

In coerenza con il contenuto delle censure ricevute, l'esigenza di adeguare il nostro ordinamento agli standard richiesti dalla normativa sovranazionale e dalle recenti decisioni della Corte EDU, ha rappresentato una delle più forti motivazioni che hanno condotto alla stesura dell'articolato governativo relativo alle "Modifiche al Codice di procedura penale: disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" poi confluito nella legge nota come Codice Rosso.

La l. n. 69/19 ha ulteriormente rafforzato la tutela delle donne, mediante una più efficace e tempestiva tutela della vittima dei reati di violenza domestica e di genere ovvero "commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza", nonché di evitare che eventuali stasi possano creare ulteriori situazioni di pericolo o minaccia dell'incolumità psico-fisica della donna".<sup>2</sup> L'intervento legislativo nasce dalla "necessità di contrastare con la massima efficacia possibile ogni ipotesi di delitto che si caratterizzi quale manifestazione di violenza domestica e di genere, nonché di adeguare il nostro ordinamento ai livelli richiesti dalla normativa sovranazionale e dalle recenti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, che evidenziano la necessità di riconoscere carattere prioritario alla trattazione dei procedimenti relativi ai predetti reati".<sup>3</sup>

In questa prospettiva la novella, che incide su più testi normativi, dal punto di vista processual-penalistico intende impedire la permanenza di "spazi di inerzia" nell'avvio, nello svolgimento e nella conduzione delle indagini preliminari relativamente a specifiche fattispecie (delitti previsti e puniti dagli articoli 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari o conviventi), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-ter c.p.(circostanze aggravanti), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies c.p.(corruzione di minorenne), 609- octies c.p. (violenza sessuale di gruppo)e 612-bis c.p.(atti persecutori), 612 ter - di nuova introduzione - del codice penale (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti), nonché dagli artt. 582 c.p. (lesione personale) e 583 quinquies c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) - nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1 c.p., numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo e secondo

---

<sup>2</sup> Cfr. relazione tecnica al disegno di legge presentato dal ministro della giustizia , di concerto con il ministro dell'interno , con il ministro della difesa, con il ministro per la pubblica amministrazione e con il ministro dell'economia e delle finanze: "Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", presentato il 17 dicembre 2018 (AC 1455)

<sup>3</sup> Cfr. analisi di impatto della regolamentazione (AIR) al provvedimento cit in nota

comma del c.p.), che integrano l'elenco dei reati individuati dal legislatore nazionale come espressivi della violenza di genere e domestica, in conformità della direttiva 2012/29/UE.

Innestandosi nel quadro normativo vigente, già connotato da un livello avanzato di tutela per le vittime dei reati in argomento, la legge in oggetto vuole incidere “sul tema della celere definizione di procedimenti relativi a reati che si caratterizzano per la reiterazione e, spesso, per lo sviluppo delle condotte lesive con modalità tali da portare, ove non efficacemente e tempestivamente arginate, ad una progressione criminosa tale da aggravare le conseguenze dannose, fino a giungere ad esiti letali, per le vittime” , nel solco delle sollecitazioni delle fonti internazionali, euro unitarie, in particolare, dalla Direttiva 2012/29/UE, nonché della già citata sentenza Talpis (n. 41237/14 emessa il 2 marzo 2017 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo).

Centrali per l’attuazione concreta dell’obiettivo del legislatore sono, poi, le modifiche che il “Codice Rosso” ha introdotto nel codice di procedura penale, volte ad eliminare stasi nello svolgimento delle indagini e ad accelerare la definizione del procedimento quando si tratti di delitti connotati da violenza di genere, prevedendo in particolare:

- la modifica dell’art. 347 co. 3 c.p.p., relativo alle comunicazioni delle notizie di reato da parte della Polizia giudiziaria da effettuarsi “immediatamente”, anche in forma orale, al pubblico ministero;
- la modifica dell’art. 362 c.p.p. relativo all’assunzione delle informazioni, tramite l’aggiunta del nuovo co. 1 ter, che stabilisce un termine di 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato entro il quale il P.M. senta la persona offesa, chi ha presentato denuncia, querela o istanza (salva la possibilità di proroga per imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa);
- la modifica dell’art. 370 c.p.p., relativo agli atti diretti e agli atti delegati, tramite l’inserimento di due nuovi commi (2 bis e 2 ter), ai sensi dei quali la polizia giudiziaria deve procedere senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal P.M. e porre, sempre senza ritardo, a disposizione del P.M. la documentazione delle attività svolte.

p. avv. ab. Ilaria Mariateresa Russillo